

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUGNI e LIPARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1983

Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576,
in materia di previdenza forense

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 settembre 1980, n. 576, « Riforma del sistema previdenziale forense », ha dettato un regime previdenziale incompleto relativamente alle situazioni degli avvocati e procuratori i quali già siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Mentre infatti gli avvocati e procuratori iscritti ai cosiddetti elenchi speciali — cioè che esercitano la professione esclusivamente nell'ambito di un rapporto d'impiego — non possono essere iscritti alla Cassa di previdenza degli avvocati, proprio in quanto già coperti da una forma di previdenza, l'obbligo di iscrizione vige per gli avvocati che, pur avendo un altro rapporto di lavoro subordinato, esercitano, tuttavia, la professione forense. È il caso dei professori delle scuole medie superiori, degli assistenti e dei professori universitari. In tal modo, queste categorie di soggetti si trovano a poter fruire di un doppio trattamento previdenziale e contribuiscono ad infoltire la già folta giungla pensionistica.

Tutto ciò contrasta con il regime dettato per altre categorie di soggetti, che pure versano in condizioni identiche, cioè svolgono attività libero-professionale, compatibile con un rapporto di lavoro subordinato. È il caso, ad esempio, degli ingegneri ed architetti: infatti, la legge 3 gennaio 1981, n. 6, (tra l'altro successiva alla legge n. 576 del 1980) esplicitamente esclude dall'iscrizione alla relativa Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (articolo 21, quinto comma).

Analoghe disposizioni vigono per le ostetriche (articolo 3, quarto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127).

Il presente disegno di legge mira a sanare questa disparità di trattamento, escludendo dall'iscrizione alla Cassa di previdenza per gli avvocati e i procuratori, gli avvocati e i procuratori comunque iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il quinto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Non è ammessa l'iscrizione alla Cassa per gli avvocati e i procuratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata ».

Art. 2.

Gli avvocati e i procuratori iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per legge, e già iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, possono optare per il rimborso dei contributi versati ai sensi dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, o per il mantenimento dell'iscrizione.

La dichiarazione di opzione deve essere resa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.